SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1568)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FINESTRA, CROLLALANZA, FILETTI, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1981**

## Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze Armate ex combattenti della guerra 1940-43 ed avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore decorati al valor militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 agosto 1980, n. 434, ha conferito tra l'altro la promozione a titolo onorifico al grado superiore a tutti gli ufficiali e sottufficiali che hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

Analogo riconoscimento non è stato previsto dalla legge suddetta per gli ex combattenti della guerra 1940-1943. Il negato beneficio nei confronti di coloro che per trentanove mesi su tutti i fronti di guerra affrontarono sacrifici e fatiche al solo fine di adempiere al loro dovere di cittadini e di soldati ha provocato una dura, giustificata reazione, recepita da varie associazioni combattentistiche e d'arma che hanno espresso con ordini del giorno il loro sdegno e la più viva protesta, in quanto è stato disconosciuto un esaltante contributo di valore e di abnegazione.

Le centinaia di migliaia di caduti, dispersi, mutilati, invalidi e feriti stanno a testimoniare l'alto sacrificio di vite umane. Il gran numero di decorazioni al valore militare concesse alla memoria, a viventi, a reparti ed unità, attestano il valore ed il coraggio di coloro che hanno partecipato con dedizione alla seconda guerra mondiale.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge si prefigge di sanare un atto discriminatorio a danno di una benemerita categoria di cittadini che hanno inteso, in obbedienza ad eterne ed immutabili leggi, servire la Patria.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È concessa la promozione al grado superiore, a titolo onorifico, indipendentemente dalle promozioni conseguite o da conseguire in applicazione delle rispettive leggi di avanzamento, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutte le categorie, nonchè di tutte le Armi, Corpi, Servizi e Specialità delle Forze Armate, all'atto del collocamento o ricollocamento in congedo od in congedo assoluto, che abbiano partecipato, per un periodo non inferiore a tre mesi, alle operazioni di guerra durante il conflitto 1940-43.

### Art. 2.

Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto:

*a*) per i caduti o dispersi in combattimento;

*b*) per coloro che abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare;

*c*) per i mutilati, gli invalidi e feriti in combattimento o per fatto di guerra;

*d*) per i mutilati, gli invalidi e feriti per causa di servizio militare prestato durante la guerra 1940-43;

*e*) per gli insigniti della Croce al merito di guerra;

*f*) per gli ex prigionieri delle Forze armate alleate.

### Art. 3.

Le promozioni saranno conferite a domanda, da inoltrare tramite i competenti distretti militari, agli ufficiali e marescialli e gradi equivalenti, dal Ministro della difesa e ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa e gradi equivalenti, dai comandanti militari territoriali.

Art. 4.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore, che abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare, possono conseguire avanzamento al grado superiore anche se ad essi siano già state conferite le promozioni previste dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148.

L'avanzamento avrà luogo secondo le norme di cui alla legge citata.

Art. 5.

Le promozioni come sopra concesse non modificano il trattamento di quiescenza e di previdenza.